

Comune di Villafranca Piemonte (Torino)

Decreto motivato n. 01/2014 per l'occupazione anticipata d'urgenza di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "opere di salvaguardia del territorio da esondazioni".

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA – SETTORE LLPP

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 14.12.2013 con la quale questo Ente ha approvato il progetto definitivo dei lavori individuati in epigrafe dichiarandone la pubblica utilità;
- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 107 in data 18.05.2014, immediatamente eseguibile, con la quale questo Ente ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto autorizzando l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per l'esecuzione dell'opera;
- Atteso che l'opera è necessaria per la messa in sicurezza dell'abitato di Villafranca Piemonte in occasione di eventi meteorologici di medio/alta intensità e che consiste nella realizzazione di un bacino di laminazione a monte del rilevato stradale della SP 139, mediante la realizzazione di un nuovo argine in terra con nucleo in argilla di sezione trapezoidale addossato alla strada;
- Che le acque non smaltibili dalla rete irrigua esistente verranno tratteneute nel bacino di laminazione grazie ad un sistema di paratoie posizionate sul canale del Molino a monte del ponte che attraversa la circonvallazione e che tali paratoie verranno chiuse soltanto in caso di emergenza, in quanto il manufatto regolatore avrà un foro la cui luce non permetterà mai un deflusso di portata superiore a quello effettivamente smaltibile dai canali Molino e Martinetto nelle loro sezioni più sfavorevoli;
- L'opera è stata interamente finanziata dalla Regione Piemonte con il secondo programma stralcio di finanziamento adottato con Ordinanza Commissariale n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 17.04.2012 per opere di competenza regionale conseguenti agli eventi calamitosi dei mesi di marzo e novembre 2011;
- Considerata pertanto l'indifferibilità e l'urgenza di realizzare l'opera al fine di salvaguardare dal punto di vista idraulico l'abitato di Villafranca Piemonte;
- Richiamato l'art. 22 bis del DPR 327/01 e s.m.i.;
-

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Villafranca Piemonte l'occupazione definitiva ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/01 degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di Villafranca Piemonte e identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto approvato, necessari alla esecuzione dei lavori di **“Opere di salvaguardia del territorio da esondazioni”**.

Ditte	Titolo	Dati catastali			Superfici mq		Indennità aree in euro			Totale indennità in euro
		foglio	Mappale	Qualità	Superficie esproprio	Superficie occupazione temporanea	Esproprio	Occupazione temporanea	Occ. Temporanea art. 49	
CAPELLO Alfonsina (omissis) prop. 1/18	proprietà	70	262	Bosco misto 4	235	-	1.410,00	117,50	-	1.527,50
CAPELLO Balbina (omissis) prop. 4/18										
CAPELLO Caterina (omissis) prop. 4/18										
CAPELLO Gian Felice (omissis) prop. 4/18										
CAPELLO Margherita (omissis) prop. 1/18										
CAPELLO Maria Giuseppina (omissis) prop. 4/18										
ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO prop. 1/1	proprietà	70	62	Sem. 2	35	59	210,00	14,75	17,50	242,25

Art. 2

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 3

La proprietà è fin d'ora convocata per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, presso i terreni oggetto di occupazione d'urgenza, **il giorno 14 LUGLIO 2014 alle ore 9,30 con proseguo delle operazioni.** Nel caso di assenza dei proprietari si procederà con la presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/01 s.m.i..

Art. 4

Il proprietario del fondo, entro 30 giorni dalla data di immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità di esproprio offerta, presentare memorie e/o osservazioni. Parimenti qualora il terreno sia condotto in affitto, il proprietario deve precisare tale situazione al fine di consentire all'autorità espropriante l'eventuale determinazione dell'indennità spettante all'affittuario.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che in forza dell'articolo 113 della Costituzione e dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente decreto può essere presentato ricorso al T.A.R. di Torino, entro 60 giorni dal ricevimento, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrate dall'articolo 19 decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Villafranca Piemonte lì 17.06.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI
Ferdinanda Rol